

# La nuova Certificazione unica CU/2016 : analisi delle principali novità

di Celeste Vivenzi

## Premessa generale

L'Agenzia delle entrate, ha approvato, con provvedimento del 15.1.2016 prot. 7786, la **Certificazione Unica CU/2016**, che i sostituti d'imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente/equiparati/assimilati (art. 49 e 50 del TUIR), autonomo/provvigioni/diversi (artt. 53 e 67 del TUIR), corrisposti nel 2015, i contributi previdenziali/assistenziali e di dati assicurativi INAIL, nonché le ritenute d'acconto operate e le detrazioni effettuate.

Entro il **7 marzo 2016** i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni, già rilasciate entro il **28 febbraio 2016**, relative alle seguenti tipologie reddituali:

- 1) ai redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 Dpr 600-73);
- 2) ai redditi di lavoro autonomo anche occasionali (art. 25 Dpr 600-73 ) ivi inclusi i redditi conseguiti dagli autori/inventori di opere dell'ingegno, brevetti industriali e simili, partecipazione agli utili delle associazioni in partecipazione di solo lavoro, indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi anche titolo risarcitorio nonché le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- 3) ai redditi diversi comprese le provvigioni di cui agli artt. 53 e 67 del TUIR;
- 4) provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e di procacciamento di affari (art. 25-bis Dpr.600-73);
- 5) corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (ritenuta del 4 % art. 25-ter Dpr 600-73);
- 6) redditi derivanti da prestazioni sportive ai sensi della Legge 91/81;
- 7) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- 8) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva;
- 9) somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o altre indennità e interessi.

**La nuova CU 2016: focus sugli aspetti principali**

Al fine delle certificazioni per l'anno 2015 l'Agenzia delle entrate ha sdoppiato l'adempimento predisponendo due diverse certificazioni ovvero:

- a) **certificazione sintetica**: da consegnare, **entro il 28 febbraio 2016**, ai lavoratori interessati;
- b) **certificazione ordinaria**: da trasmettere telematicamente **entro il 7 marzo 2016**, all'Agenzia delle entrate (utile per la predisposizione del modello 730 precompilato e sostituisce, per la corrispondente parte, il modello 770 semplificato, che, da quest'anno, sarà esclusivamente composta da un frontespizio e dai prospetti ST, SV, SX e SV ai sensi del **provvedimento A.E. Del 15.01.2016 prot. 7773**).

**Nota:** la legge di stabilità 2016 conferma l'obbligo per i sostituti d'imposta di presentare entro il **31 luglio di ogni anno** il modello 770, seppur in forma molto semplificata (dettaglio delle ritenute alla fonte effettuate dai sostituti d'imposta). Le trasmissioni telematiche, da effettuarsi entro il 7 marzo, delle certificazioni uniche (CU), da quest'anno sono quindi equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di modello 770.

Il provvedimento di approvazione della CU 2016 stabilisce con riferimento alla certificazione da consegnare al lavoratore percettore dei redditi, quanto segue:

- a) la certificazione unica deve essere rilasciata in duplice copia e può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica;
- b) nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, erogati nell'anno 2015, prima dell'approvazione della certificazione, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva dei dati già certificati, entro il 28 febbraio 2016;
- c) la Certificazione Unica 2016 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2016 fino all'approvazione di una nuova certificazione;
- d) nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate;
- e) la Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti, in passato, alla presentazione del modello 01/M, ovvero alla

presentazione del modello DAP/12 per i

dirigenti di aziende industriali;

f) la certificazione unica deve essere rilasciata anche per attestare i dati assicurativi INAIL;

g) la Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

h) all'Agenzia delle Entrate devono essere inviate anche le certificazioni uniche riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

i) non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013 ;

l) nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

**Nota:** nei casi di errata trasmissione della certificazione la sanzione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 (si veda apposito spazio) non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata.

Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine del 7 marzo, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.

Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il termine del 7 marzo, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine (**non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte**).

**La CU modello sintetico**

La presente certificazione è quella destinata ai lavoratori ai quali, nel 2015, i sostituti d'imposta (e non solo) hanno corrisposto reddito di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi.

**Il termine per la consegna rimane fissato al 28 febbraio 2016 (anche se il 2016 è un anno bisestile).**

Le novità principali del nuovo tracciato sono le seguenti :

**a) Dati anagrafici :** nella sezione “riservato ai percipienti esteri” è stato inserito un nuovo punto, denominato “Non residenti Schumacker” ( nel caso di specie l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera		
	40	41		
	Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero	
	42	43	44	

**b) sezione dati fiscali:** sono indicati distintamente i redditi derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato da quelli a tempo determinato (in sostituzione del campo 2015 “*determinato/indeterminato*”); viene richiesto di segnalare se il lavoratore è ancora in forza al 31.12.2015; di segnalare, indicando il codice 2, se sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni d'imposta ovvero , in materia di oneri deducibili , di indicare ogni singolo onere deducibile con un codice apposito (tabella L);

**CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
REDDITI	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO				
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11

1) La sezione “Ritenute” è stata integrata con gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del modello 770 Semplificato (addizionali a rate o in unica soluzione trattenute dal sostituto).

RITENUTE				
Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015	Addizionale regionale 2015 rapporti cessati	
21	22	23	24	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
Saldo 2014	Acconto 2015	Saldo 2015	Rapporti cessati 2015	Acconto 2016
25	26	27	28	29

2) **Dati relatici al coniuge a carico:** la sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, da quest'anno prevede l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico (il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2015, commentando la Certificazione in bozza, si era espresso in termini non obbligatori chiarendo che: *“i sostituti potranno inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se fiscalmente non a carico”*).

3) **Assistenza fiscale:** la parte è stata ampliata per indicare i dati che fino allo scorso anno erano *richiesti nella “Parte D” delle “Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati”* del modello 770 Semplificato.

Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge.

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE				
Esito	Assistenza fiscale diretta	SALDO IRPEF 2014		
51	52	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto
61	62	63	64	non rimborsato

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 CONIUGE				
		SALDO IRPEF 2014		
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	
261	262	263	264	

4) **Credito Bonus Irpef:** la parte ricalca quanto già richiesto lo scorso anno al momento della presentazione del modello 770 (occorre compilare i campi da 391 a 399 a seconda della casistica).

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato			Codice fiscale sostituto		
397		399			

c) **Sezione altri dati:** viene richiesto di esporre separatamente, per i frontalieri, i redditi derivanti dal contratto a tempo indeterminato da quelli derivanti dal contratto a tempo determinato; viene richiesto di esporre in appositi campi i redditi (di lavoro, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, e di pensione) dei soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (al lordo della quota esente di € 6.700); sono previsti specifici campi per l'esposizione dei redditi esenti; è presente il campo per indicare la quota integrativa della retribuzione (**Qu.I.R.**) assoggettata a tassazione ordinaria (campi 1 e 2 della certificazione).

Quota TFR
477

d) **Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti:** aggiunti due campi per l'esposizione dei redditi conguagliati già compresi nel nuovo campo 2 relativo ai redditi derivanti da contratti a tempo determinato; sono stati tolti i campi per l'indicazione degli straordinari conguagliati e dell'imposta sostitutiva e i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta (detassazione) a seguito della mancata proroga della normativa in materia di detassazione degli emolumenti legati alla produttività.

**e) Dati previdenziali e assistenziali:** è stata inserita una nuova sezione denominata “sezione 4 altri enti” e riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, in particolare: ENPAB, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV e INPGI.

<b>SEZIONE 4 ALTRI ENTI</b>		Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale		
49		50				
Codice Ente previdenziale	Codice azienda	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti		
51	52	53	54	55		
Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi		
56		57	58	59		

**f) Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:** la certificazione riservata al lavoro autonomo ripropone i campi che già negli anni scorsi erano presenti nell'apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

<b>DATI PREVIDENZIALI</b>	Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale		
	29		30		
	Codice Ente previdenziale	Codice azienda	Categoria		
	31	32	33		
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi		
	34	35	36		
	Importo altri contributi	Contributi dovuti	Contributi versati		
	37	38	39		

<b>Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi</b>	Codice fiscale debitore principale		Somme erogate	Ritenute operate	Ritenute non operate
	101		102	103	104
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105		106	107	108
<b>Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi</b>	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO			ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte		Ritenute operate	Somme corrisposte	
	131		132	133	
	135		136	137	
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO			ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI		
Somme corrisposte		Ritenute operate	Somme corrisposte		
135		136	137		
135		136	138		

**Nota:** casi particolari di compilazione:

a) certificazioni di lavoro autonomo: il **contributo integrativo (2 o 4%) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e non va indicato;**

b) **associazioni sportive dilettantistiche:** la Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche da parte di coloro che hanno corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica ( i sostituti d'imposta devono rilasciare ai percipienti la certificazione degli importi corrisposti anche qualora questi non abbiano superato, nell'anno, il limite di 7.500 euro); si rammenta che per tale tipologia reddituale è necessario effettuare una **ritenuta IRPEF** (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF) nel caso in cui gli importi percepiti nell'anno superino il limite di 7.500 euro ( se gli importi si mantengono al di sotto di 20.658,28 euro (oltre ai 7.500 esenti) la ritenuta è **a titolo d'imposta** mentre se si supera il limite sopra richiamato la ritenuta diventa **a titolo di acconto**);

c) **enti non commerciali:** tra i soggetti obbligati al rilascio della nuova CU 2016 vi sono anche gli enti non commerciali (ad esempio Parrocchie) che hanno corrisposto compensi a dipendenti, colf o a liberi professionisti soggetti a ritenuta d'acconto, nel periodo d'imposta 2015;

d) **amministratori di condomini:** la certificazione Unica 2016 deve essere rilasciata alle imprese appaltatrici soggette alla ritenuta del 4%.

d) **regime dei minimi e regime forfetario:** vanno indicate anche le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato il regime contabile dei minimi e forfetario anche in assenza di applicazione di ritenuta.

### **Cu 2016: regole generali**

Il modello sintetico è quello da consegnare ai lavoratori interessati entro il **28 febbraio 2016 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro - art. 4, c. 6-quater, DPR 322/1998)** e si compone:

a) della sezione dati anagrafici sia del datore di lavoro committente sia del lavoratore (dipendente, assimilato e autonomo);

b) della sezione certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

c) della sezione certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Nota :** la certificazione può essere sottoscritta, come precisa il provvedimento di approvazione del 15.1.2016, anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

### Le modalità di consegna

Il sostituto d'imposta può far avere al contribuente la certificazione unica CU modello sintetico in formato elettronico purché sia garantita al soggetto destinatario la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla stampare (materializzare) ed utilizzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Rimane in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

### La CU modello ordinario

I dati presenti nella certificazione **"CU modello ordinario"** sono quelli che devono essere trasmessi in via telematica all'agenzia delle entrate, **entro il 7 marzo 2016 e comprendono il frontespizio del quadro CT** (che richiede le informazioni riguardanti la ricezione dei modelli 730-4) e le certificazioni uniche 2016 con i dati fiscali e previdenziali inerenti i lavoratori dipendenti/assimilati, l'assistenza fiscale e delle certificazioni uniche con i dati fiscali e contributivi dei lavoratori autonomi.

**Nota:** il **Quadro CT** è riservato alle informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (da non utilizzare da parte dei sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati e in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione). Il quadro è composto da due sezioni:

**1) Sezione A: il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.** Il sostituto deve barrare la casella se è un utente Fisconline; se, invece, è un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede Entratel";

**2) Sezione B : il sostituto richiede che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è**

possibile la presentazione del 730), siano resi disponibili **presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato. I** sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 **non devono compilare** il Quadro CT in quanto per le variazioni (variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello CSO *“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”* disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di compilazione del Quadro CT non sussiste nemmeno in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione. Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la *“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Nel caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, questo quadro deve essere compilato per ogni fornitura. I sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 **non devono compilare** il Quadro CT in quanto per le variazioni (variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello CSO *“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”* disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di compilazione del Quadro CT non sussiste nemmeno in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione. Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la *“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Nel caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, questo quadro deve essere compilato per ogni fornitura.

Le principali novità del modello sono le seguenti:

a) **sezione previdenza complementare:** inseriti 3 campi per l'identificazione, attraverso il codice fiscale, del Fondo di previdenza al quale son ostati versati i contributi;

IDENTIFICATIVO DEL FONDO		
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

b) **sezione casi particolari operazioni straordinarie:** inseriti i campi per l'individuazione del sostituto estinto (codice fiscale) e l'individuazione delle operazioni con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente (barrando l'apposita casella);

c) **sezione casi particolari operazioni societarie:** occorre inserire il codice fiscale del soggetto estinto (ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo). Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del soggetto cedente, quest'ultimo deve barrare l'apposita campo (572);

d) **certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:** inserita la sezione dati previdenziali nella quale riportare il codice ente previdenziale (2 EMPAM – 4 ENPAPI), il codice azienda attribuito dall'ente previdenziale; la categoria rilevando il codice dall'apposita tabella; i contributi previdenziali derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, obblighi di fare non fare permettere e provvigioni corrisposte, venditori porta a porta, lavoro autonomo nell'esercizio di arte o di professione (iscritti ENPAM) e lavoro autonomo non esercitato abitualmente per gli iscritti ENPAPI; altri contributi obbligatori; l'importo dei contributi versati e l'importo dei contributi dovuti;

e) **sezione casi particolari operazioni societarie** (con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto): occorre indicare il codice fiscale del sostituto estinto nell'apposito campo in funzione del reddito interessato;

**f) sezione somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi:** si richiedono parte dei dati che nel mod. 770 erano inseriti nel prospetto SY;

La **certificazione unica CU modello ordinario**, deve essere trasmessa dai sostituti d'imposta, in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il **07.3.2016** ( e si compone di:

**a)** un frontespizio, nel quale riportare le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituti, ai dati del rappresentante firmatario, alla firma e all'impegno alla trasmissione telematica d'imposta; un quadro CT, con il quale (come per lo scorso anno) fornire all'Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati contabili contenuti nei mod. 730-4 (assistenza fiscale) per i relativi conguagli in busta paga nei quali riportare i dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e autonomo. In pratica tutti i dati comunicati ai lavoratori con la CU modello sintetico più quelli che in passato erano comunicati con il modello 770.

**Nota:** le istruzioni precisano che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate, anche qualora attestassero redditi per i quali il dettato normativo non ne prevede l'utilizzo per la dichiarazione certificata.

L'Agenzia delle entrate, precisa, così come avveniva con il modello 770 semplificato, che è data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il **prospetto CT**, le certificazioni di lavoro dipendente/assimilato separatamente da quelle di lavoro autonomo. Risulta altresì possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio delle sole certificazioni di lavoro dipendente/assimilato, qualora risulti più agevole per il sostituto.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate (la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento).

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della

dichiarazione (solo quest'ultima  
Comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta prestazione della dichiarazione).

**Nota:** le istruzioni precisano che la dichiarazione si considera tempestiva se trasmessa entro i prescritti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse corrette entro i 5 giorni lavorativi successivi (circ. 195/1999).

### Le Operazioni straordinarie e il rilascio della CU

Nel caso di operazioni straordinarie, al fine di una corretta certificazione, occorre tenere in considerazione quanto segue:

- a) se il passaggio dei dipendenti è intervenuto con o senza soluzione di continuità;
- b) se il soggetto preesistente si è estinto o meno;
- c) chi è il soggetto che ha effettuato i conguagli di fine anno e/o fine rapporto (operazioni societarie con estinzione del soggetto preesistente) ovvero chi è il soggetto che ha certificato (CU) i redditi di lavoro autonomo.

**Nota:** ad esempio:

- a) il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro comporta il rilascio di una sola CU contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, compilando gli appositi campi 531, 532, 533, 534 e 535 con l'indicazione dei redditi erogati dal precedente soggetto);
- b) l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto comporta il rilascio di due certificazioni CU, una con i redditi erogati fino alla cessazione del rapporto nonché il TFR liquidato e l'altra con i redditi erogati successivamente all'evento, fatta salva l'applicazione del conguaglio complessivo, qualora il lavoratore si sia avvalso di tale facoltà, in tale caso la seconda CU conterrà i redditi complessivi);

### Il rilascio della CU in caso di Mortis causa

In tale situazione si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a) **senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede:** la Certificazione Unica deve essere presentata da un erede in nome e per conto del deceduto, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro "dati relativi al sostituto", e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" quelli dell'erede che la sottoscrive;

**b) con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede:** in tali ipotesi (successione intervenuta sia nel 2015 sia nel 2016 prima della presentazione della Certificazione Unica) l'erede è tenuto a presentare la Comunicazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto deceduto ha operato. Per la compilazione si rinvia a quanto già precisato per le operazioni societarie con estinzione del soggetto.

### **Annullamento e sostituzione delle CU**

La sezione “*tipo comunicazione*”, presente nel frontespizio della Certificazione Unica modello ordinario prevede due possibili modifiche alle Certificazioni già trasmesse, in particolare:

**1) Annullamento:** qualora il sostituto d'imposta, prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo), intenda annullare una certificazione già presentata, deve inviare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente (lavoratore), barrando la casella “*annullamento*” posta nel frontespizio;

**2) Sostituzione:** qualora il sostituto d'imposta, prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo), intenda sostituire una certificazione già presentata, deve presentare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “*sostituzione*” posta nel frontespizio.

**Nota:** le istruzioni precisano, altresì, che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere a inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

### **Sanzione per la mancata consegna della Certificazione Unica al lavoratore**

Il Ministero delle finanze ha comunicato che la mancata o tardiva consegna della Certificazione Unica al lavoratore ovvero il rilascio del modello con dati incompleti o non veritieri, sono sanzionati a norma D.Lgs. 471/97 come modificato dal D. Lgs 158/2015 e con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.065,00 (Circ. Min. Fin. 23/E, 25-1-99)

## **Sanzione per l'Omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate**

A decorrere dal **01.01.2016** (D.Lgs. 158/2015 e L. 208/2015) la sanzione è di **euro 100 per ogni certificazione con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta**; se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (euro 33,33), con un massimo di euro 20.000.

**Nota:** in occasione di un incontro con la stampa nel mese di **gennaio 2016** l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni alle CU-2016, ha dichiarato che non saranno puniti i lievi **ritardi** e gli **errori** non sostanziali non solo se si riferiscono al 2015, ma anche al 2016, se si tratta del primo anno dell'adempimento; viene inoltre chiarito che è possibile inviare la **Certificazione Unica entro il 31 luglio** se non contiene dati utili alla precompilata modello 730 e viene **confermato** l'obbligo di presentazione del **modello 770** in quanto la CU non lo sostituisce.

17 febbraio 2016

Celeste Vivenzi